

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro

così composta:

dr. Maria Lorena Papait	Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu	Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti	Consigliera

nella causa iscritta al n. 678 / 2021 RG

promossa da

INPS

avv. Alessandro Funari, Marco Fallaci

appellante

contro

DONADEL ANGELO

avv. Eleonora Antonuccio, Salvatore Pilurzu, Alessandro Vascellari

appellato

avente ad oggetto: appello della sentenza n. 192/2021 del Tribunale di Pisa quale giudice del lavoro, pubblicata il 30 giugno 2021

Disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18/2020, conv. in L. 27/2020, e delle successive modifiche ed integrazioni che da ultimo hanno esteso la sua efficacia al 31 dicembre 2022, le parti hanno depositato note scritte, richiamando le conclusioni degli atti introduttivi in appello;

all'**udienza del 22 novembre 2022**, con le medesime modalità della trattazione scritta, ha pronunciato il dispositivo della seguente

SENTENZA

Con ricorso al Tribunale del lavoro di Pisa, Angelo Donadel conveniva l'INPS affermando che:

- * egli era stato dipendente Alitalia quale comandante pilota, collocato in CIGS a zero ore con decorrenza dal 14 ottobre 2008 per un periodo massimo di 4 anni, sulla base dell'accordo collettivo del 24 novembre 2008 fra Alitalia e OO.SS concluso presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
- * il relativo trattamento di integrazione salariale era stato sospeso dal 1° marzo 2010 al 30 settembre 2010, periodo nel quale il ricorrente aveva lavorato per la spa Meridiana
- * il trattamento di integrazione salariale era ripreso dal 1° ottobre 2010
- * il trattamento era cessato in via definitiva al 22 novembre 2011, poiché con comunicazione del 15 novembre 2011 egli aveva informato l'INPS che a decorrere dal 23 novembre 2011 sarebbe stato assunto come dipendente dalla Qatar

Airways (“Contract of Employment”)

* nel frattempo, in vista di tale assunzione, il 18 maggio 2011 il ricorrente aveva ricevuto dalla Qatar Airways un’offerta di lavoro (“Conditional Offer of Employment”) come comandante di aeromobile A320 per trasporto passeggeri, la quale richiedeva di ottenere la licenza e le abilitazioni prescritte dalla autorità per l’aviazione civile di quel paese, con conseguente necessità di eseguire un addestramento mirato

* egli aveva accettato l’offerta di lavoro, e quindi il 23 luglio 2011 aveva iniziato l’addestramento, che si era concluso con il Final line check del 13 novembre 2011 (al quale con decorrenza dal 24 novembre 2011 era seguita la stipula del contratto di lavoro, che a sua volta prevedeva un periodo di prova di 6 mesi)

* durante l’addestramento (luglio / novembre 2011), egli non aveva operato come Pilot in Command, né come Second in Command, come risultava dai documenti di volo prodotti in allegato al ricorso (“personal crew” e “pilot logbook report”)

* inoltre, per poter seguire lo stesso addestramento aveva dovuto prestare una cauzione

* con note del febbraio e marzo 2015, l’INPS aveva comunicato al ricorrente la decadenza dal trattamento di integrazione salariale ai sensi dell’art. 8 comma 5 DL 86/88, convertito in L. 160/88, per avere egli ripreso l’attività lavorativa dal 23 luglio 2011, piuttosto che dal 23 novembre 2011, senza comunicarlo in via preventiva all’istituto come avrebbe dovuto

* l’INPS aveva così ritenuto la decadenza integrale dal trattamento fin dalla sua decorrenza originaria, ripetendo come indebiti i relativi pagamenti da ottobre 2008 a novembre 2011, da ultimo stimati nell’importo lordo di €. 273.233,40

* la decadenza integrale dal trattamento pronunciata dall’INPS era illegittima poiché nel periodo da luglio a novembre 2011 egli non aveva operato come Pilot in Command, né come Second in Command, bensì esclusivamente aveva seguito corsi di vario tipo e quindi addestramento, attività che era remunerata ma che non poteva essere considerata di vero e proprio lavoro (né autonomo né subordinato) in quanto mirata solo a mantenere le abilitazioni di volo necessarie per la successiva stipula del contratto di assunzione con la Qatar Airways

* il Qatar non apparteneva alla Unione europea e non riconosceva la licenza italiana che egli aveva ottenuto come pilota Alitalia, motivo per cui imponeva un addestramento mirato ad ottenere una nuova licenza valida per il Qatar (che a sua volta doveva consistere in almeno 500 ore di volo sul medesimo aeroplano per il quale egli sarebbe poi stato assunto come pilota)

* di conseguenza, il periodo di addestramento luglio / novembre 2011 non influiva sul trattamento di integrazione salariale, e non giustificava la decadenza che invece l’INPS aveva dichiarato sul presupposto errato che si trattasse di un vero e proprio periodo di lavoro, non preventivamente comunicato dal ricorrente all’istituto, in violazione di specifica norma di legge (l’art. 8 commi 4 e 5 DL 86/88 convertito in legge 160/88 stabiliva come conseguenza la decadenza della prestazione in coincidenza con le giornate di lavoro effettuate)

* apposite circolari INPS (n. 73/2008, n. 94/201) definivano “neutra” l’attività retribuita che i piloti effettuavano ai fini del mantenimento del brevetto volo in costanza del trattamento di integrazione salariale, e quindi le stesse attività nemmeno erano oggetto dell’obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 8 cit. (ovvero dell’obbligo di cd autocertificazione, secondo la dizione della Circolare INPS n. 94/2011)

- * la decadenza dal trattamento non era giustificata nemmeno se riferita al solo periodo di addestramento che non rappresentava lavoro retribuito incompatibile con la prestazione pubblica (cd “decadenza ex nunc”, coincidente con il periodo lavorato in costanza del trattamento di integrazione)
- * a maggior ragione, la stessa decadenza non era giustificata se riferita all'intero periodo dalla decorrenza originaria della medesima prestazione (cd “decadenza ex tunc”) poiché, a fronte della decorrenza da ottobre 2008, il preteso lavoro retribuito incompatibile sarebbe sopravvenuto solo nel luglio 2011 e non vi era ragione di far perdere anche i ratei precedenti pacificamente percepiti in modo legittimo.

Il Tribunale accoglieva il ricorso, così motivando:

- la norma in base alla quale l'INPS riteneva essersi verificata la decadenza dal trattamento di integrazione salariale si riferiva al caso in cui il lavoratore non avesse dato preventiva comunicazione all'istituto dello svolgimento di attività di lavoro, autonomo o subordinato, durante il medesimo periodo in cui percepiva la prestazione (trattandosi peraltro di fatto impeditivo del diritto per le sole giornate di lavoro effettuate, e non per l'intera prestazione)
- il ricorrente aveva ricevuto un'offerta di lavoro dalla Qatar Airways per comandare un aeromobile A320 per il trasporto di passeggeri, il quale richiedeva la licenza e le abilitazioni prescritte dall'autorità civile del Qatar e quindi imponeva di eseguire un apposito addestramento per il comando del medesimo veicolo
- di conseguenza, il ricorrente aveva svolto l'addestramento dal 23 luglio al 22 novembre 2011
- la giurisprudenza di merito distingue fra addestramento formativo (come quello che il ricorrente aveva eseguito da luglio a novembre 2011 in conseguenza della mera offerta di lavoro, “Conditional Offer of Employment”) e successiva prestazione (come quella che il ricorrente aveva svolto in conseguenza del contratto di impiego “Contract of Employment” del novembre 2011)
- in base alla circolare INPS n. 94/2011 il periodo di addestramento del pilota necessario a mantenere le abilitazioni di volo è neutro ai fini dell'integrazione salariale, al punto tale che nemmeno è oggetto dell'onere di comunicazione preventiva all'INPS
- in linea con tale giurisprudenza, condivisa dal Tribunale, la decadenza non poteva essere pronunciata per il periodo coincidente con il medesimo addestramento luglio / novembre 2011 (“decadenza ex nunc”), e quindi a maggior ragione nemmeno per il più ampio periodo dalla decorrenza originaria della integrazione salariale ottobre 2008 / novembre 2011 (“decadenza ex tunc”)
- la questione più liquida in base alla quale era accolto il ricorso assorbiva ogni altra eccezione svolta dal Donadel nei confronti dell'INPS (fra cui difetto di legittimazione attiva dell'INPS alla ripetizione; quantum delle somme ripetibili al netto o lordo, ed altre)
- le spese di lite erano compensate per 2/3 in considerazione della novità della questione, e di conseguenza l'INPS doveva essere condannato al pagamento del restante terzo, per tale quota liquidato in €. 9.994, oltre accessori.

L'INPS appellava la sentenza sulla base di tre motivi, chiedendone la riforma integrale con rigetto del ricorso proposto in primo grado, poiché l'istituto aveva diritto a ripetere nei confronti dell'appellante la somma lorda di euro

273.233,40 oltre interessi legali fino dal pagamento dei singoli ratei di integrazione al trattamento, somma corrispondente alla prestazione erogata dalla decorrenza originaria di ottobre 2008 fino all'inizio del lavoro subordinato di novembre 2011 (“decadenza ex tunc”).

Motivo 1) Secondo appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare ed applicare l'art 8 DL 86/88 convertito in legge 160/88, che al comma 4 escludeva che la integrazione salariale si potesse cumulare con giornate di lavoro effettuate in costanza del trattamento, ed al comma 5 aggiungeva che il lavoratore sarebbe decaduto dall'intero trattamento se non avesse dato comunicazione preventiva della medesima attività di lavoro.

Era irrilevante che l'addestramento fosse necessario ad acquisire la licenza di volo del Qatar, e che il diritto nazionale di quel paese distinguesse fra offerta di lavoro (“Conditional offer of employment”) e contratto di lavoro (“Contract of Employment”).

Ai fini del diritto previdenziale italiano (unica fonte che regolava il trattamento di integrazione salariale), i dati decisivi a supporto della decadenza pronunciata dall'INPS ex art. 8 comma 5 riguardavano il fatto che dal 23 luglio al 23 novembre 2011 il pilota aveva svolto una attività per cui era stato retribuito dalla compagnia aerea con uno stipendio mensile, ed aveva comunque un obbligo di comunicazione preventiva, anche qualora il relativo reddito fosse stato compatibile / cumulabile con il trattamento di integrazione salariale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, le attività soggette all'obbligo di comunicazione preventiva sono più ampie rispetto a quelle che comportano la decadenza dal trattamento di integrazione salariale, proprio per consentire all'istituto la verifica tempestiva sulla compatibilità / cumulabilità fra trattamento e redditi derivanti da rioccupazione.

Invece, il Tribunale aveva trascurato che la decadenza era giustificata perché il periodo di addestramento si doveva qualificare come attività di lavoro retribuita, come tale non compatibile con la prestazione, e comunque perché il medesimo addestramento non era stato reso noto in alcun modo all'istituto.

E la violazione della norma che ne imponeva la comunicazione preventiva (sotto forma di specifica autocertificazione, imposta dalla circolare INPS n. 94/2011, punto B) era sanzionata con la decadenza integrale del trattamento fin dalla sua decorrenza originaria.

Motivo 2) Secondo appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare la circolare INPS n. 94/2011.

Infatti, essa definiva come “neutro”, esonerato dall'obbligo di comunicazione preventiva di cui al punto B), il solo addestramento finalizzato in modo esclusivo a mantenere le licenze e le abilitazioni di volo già possedute dal pilota, anche se svolto con una compagnia diversa da Alitalia.

L'attività remunerata svolta in funzione conservativa di licenze ed abilitazioni non era soggetta all'onere di comunicazione preventiva di cui al punto B) della circolare in quanto “neutra”, ma doveva comunque essere oggetto della autocertificazione preventiva di cui al successivo punto C) della stessa circolare.

La stessa giurisprudenza di legittimità riteneva attività vietata in costanza del trattamento di integrazione salariale quella che effettivamente si sostituiva alla prestazione di lavoro sospesa, rendendo ingiustificato il trattamento pubblico. Di conseguenza, anche nel caso di attività resa ai fini del rinnovo delle abilitazioni di volo, l'onere di denuncia preventiva all'INPS era finalizzato a verificare se sussistessero o meno i presupposti per continuare ad erogare la prestazione.

Nel caso in esame, l'addestramento svolto da luglio a novembre su aeromobile del Qatar non era finalizzato a mantenere la licenza italiana, della quale il pilota era già in possesso, bensì era finalizzato a riqualificare il pilota nell'ambito dell'ordinamento del Qatar perché potesse condurre aeromobile di quello Stato.

La licenza di pilota di linea rilasciata dall'Enac all'appellato includeva anche l'abilitazione all'aeromobile A320 conseguita nell'ottobre 2013 con validità fino all'ottobre 2014, trattandosi del medesimo veicolo sul quale nell'anno 2011 l'appellato aveva svolto addestramento in Qatar, quando invece in base alla licenza ottenuta dall'Enac egli era abilitato a condurre aeromobili diversi.

Di conseguenza, l'addestramento svolto in Qatar nel 2011 non era finalizzato al mantenimento dell'abilitazione di volo già conseguita (licenza Enac ottenuta a dicembre 2010 e valida fino a febbraio 2012), bensì ad ottenere una diversa abilitazione di volo (analoga a quella Enac ottenuta ad ottobre 2013, valida fino ad ottobre 2014).

Insomma, tale addestramento non era neutro poiché non aveva avuto la funzione conservativa di abilitazioni delle quali l'appellato fosse già fornito, bensì una funzione del tutto diversa di riqualificazione del medesimo come pilota di veicoli rispetto ai quali in quel momento non era fornito di alcuna abilitazione.

Il Tribunale avrebbe quindi errato ritenendo che l'addestramento rientrasse nelle ipotesi previste dalla circolare INPS n. 94/2011, a prescindere dalla diversa tipologia di veicolo e di abilitazione, trascurando che invece per le abilitazioni di volo la tipologia ed il modello di aeromobile sono elementi essenziali, a differenza di quanto avviene per i comuni veicoli.

A maggior ragione, era del tutto irrilevante il generico richiamo contenuto in sentenza a proposito del fatto che l'addestramento in Qatar sarebbe stato necessario all'appellato per non perdere le proprie competenze di pilota.

L'appellato non aveva inviato all'INPS la comunicazione preventiva necessaria per il periodo di addestramento oggetto del punto B) della Circolare, ma nemmeno aveva trasmesso l'autocertificazione oggetto del punto C), necessaria a ricostruire il periodo di tempo (sia in volo che a terra) durante il quale il pilota riceve addestramento remunerato.

Insomma, non avendo l'appellato assolto alcuno degli obblighi di denuncia preventiva, l'istituto era venuto a conoscenza della vicenda solo con la successiva segnalazione degli ispettori di vigilanza, pervenuta all'INPS il 9 settembre 2014, motivo per cui la decadenza era stata pronunciata nel 2015.

E quindi proprio la mancata osservanza degli obblighi di denuncia preventiva avevano fatto sì che l'istituto non si potesse avvalere della conseguente sospensione preventiva del trattamento mirata alla verifica dei suoi presupposti a fronte dell'attività di addestramento in corso.

Infine, ritenuta la decadenza, l'istituto aveva diritto a ripetere anche il trattamento erogato prima del marzo 2011, poiché l'art 8 comma 5 stabiliva la decadenza generale dall'intero trattamento.

Motivo 3) Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ripartire l'onere della prova fra le parti in ordine alla configurabilità dell'addestramento come periodo "neutro" che quindi, in base alla circolare n. 94/2011, non avrebbe richiesto comunicazioni preventive.

Infatti, mentre la circolare stabiliva chiaramente che l'unico periodo neutro di cui al punto B) era quello finalizzato in modo esclusivo a mantenere abilitazioni di volo di cui il pilota era già titolare, in sentenza la regola sulla neutralità era stata estesa fino ad includere per periodi di lavoro finalizzati ad ottenere il rilascio di abilitazioni di volo di qualsiasi

tipo.

Insomma, con la sua interpretazione erronea, il Tribunale aveva sollevato l'appellato dalla necessità di dimostrare che l'addestramento fosse mirato in modo esclusivo a mantenere le abilitazioni di volo delle quali egli era fornito. Invece, se avesse valorizzato tale decisiva circostanza, si sarebbe avveduto che l'addestramento era mirato piuttosto al rilascio di abilitazioni diverse.

In conclusione, secondo l'INPS, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che l'addestramento era stata un'attività di lavoro retribuita, svolta dal pilota non per mantenere abilitazioni delle quali era già fornito, bensì per ottenere nuove e diverse abilitazioni. Di conseguenza, avrebbe dovuto escludere che tale addestramento fosse “neutro” ai sensi della circolare n. 94/2011, affermandolo piuttosto oggetto dell'obbligo di comunicazione preventiva, la cui violazione aveva comportato la decadenza dalla prestazione.

4) Ulteriori questioni

Di seguito, l'appello ribadiva la contestazione alle ulteriori eccezioni svolte dal pilota in primo grado (quantum della ripetizione di indebito nell'importo lordo di €. 273.233,40; decadenza annuale dalla ripetizione dell'indebito; legittimazione attiva dell'INPS alla ripetizione), tutti aspetti che la sentenza aveva assorbito nella questione più liquida in base alla quale aveva accolto il ricorso.

DONADEL ANGELO si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.

4) Ulteriori questioni

In ipotesi, ribadiva solo alcune delle ulteriori questioni poste a base del proprio ricorso, che il Tribunale aveva assorbito in sentenza, ovvero:

- difetto di legittimazione attiva dell'INPS a pronunciare la decadenza dal trattamento di integrazione salariale
- ripetibilità del trattamento al netto effettivamente percepito, e non nel superiore importo lordo comprensivo delle ritenute che l'INPS aveva operato a suo carico, versandole all'Erario quale sostituto d'imposta del lavoratore.

§§§

L'appellato Angelo Donadel, quale pilota Alitalia aveva percepito trattamento di integrazione salariale con decorrenza dal 14 ottobre 2018, attribuito per un periodo massimo di 4 anni.

Con lettera del 15 novembre 2011, egli aveva comunicato in modo preventivo all'INPS di essere stato assunto dalla compagnia aerea del Qatar a decorrere dal 23 novembre 2011 (“Contract of Employment”).

Di conseguenza, a fronte del contratto di assunzione del giorno successivo (unico accordo fra Donadel e Qatar Airlines per il quale INPS aveva ricevuto dal pilota la comunicazione ai sensi della circolare n. 94/2011), l'istituto aveva ritenuto cessato il trattamento di integrazione salariale al 22 novembre 2011.

E' pacifico tuttavia che in precedenza lo stesso appellato non avesse in alcun modo comunicato all'INPS - né con comunicazione preventiva di cui al punto B) della Circolare n. 94/2011, né con autocertificazione di cui al punto C) - che il 18 maggio 2011 aveva già ricevuto una diversa offerta contrattuale dalla compagnia aerea del Qatar (“Conditional Offer of Employment”), e che l'aveva accettata svolgendo quindi addestramento remunerato da luglio 2011 a novembre 2011.

L'istituto infatti aveva avuto notizia di tale addestramento solo con la segnalazione degli ispettori di vigilanza del 9

settembre 2014. E quindi, con comunicazione del febbraio 2015, aveva pronunciato la decadenza dell'appellato dall'intero trattamento, sul presupposto che anche il periodo luglio / novembre 2011 doveva ritenersi lavorativo, e come tale incompatibile con il trattamento, e che in tutti i casi il medesimo periodo non era stato oggetto della doverosa denuncia preventiva, operando quindi la decadenza integrale.

Ne seguiva la ripetizione di indebito nel complessivo importo lordo di €. 273.233,40 oltre interessi dal pagamento dei singoli ratei.

La sentenza appellata riteneva la decadenza illegittima sul presupposto che l'addestramento non rappresentasse un rapporto di lavoro né sarebbe stato oggetto di obbligo di denuncia preventiva da parte del lavoratore all'istituto, affermazione che l'INPS contrastava quanto alla errata interpretazione ed applicazione delle norme primarie così come ulteriormente specificate dalle circolari dell'istituto.

Secondo il Collegio, l'appello è fondato.

Questa Corte aveva già accolto analoga prospettazione dell'INPS in una controversia che verteva su questioni simili, con la sentenza n. 553/2020 del 20 ottobre / 22 dicembre 2020, INPS c/ Louis Pres. D'Amico est. Papait.

Ma, in seguito, l'inquadramento generale del tema controverso ha ricevuto forte impulso dalla giurisprudenza di legittimità (richiamata in appello) resa in giudizi di impugnazione del licenziamento intimato a piloti da parte di una compagnia aerea italiana. Si tratta delle sentenze nn. 3122, 3121 e 3116/2021 (conforme la successiva Cass. n. 31146/2022), che riguardano vicende di fatto che, nei tratti essenziali, sono sovrapponibili a questa.

In quei casi, il rapporto di lavoro era stato risolto con licenziamento intimato ai piloti per avere svolto periodi di addestramento retribuito presso una compagnia aerea di un paese arabo, senza farli oggetto di alcuna denuncia preventiva nei confronti né della società italiana, né dell'INPS in violazione della circolare n. 94/2011.

Le decisioni di legittimità affrontano in generale il tema della comunicazione preventiva all'istituto posta per legge a carico del lavoratore, affermando che tale obbligo:

****sussiste anche se la nuova occupazione sia fonte di un reddito compatibile con il trattamento di integrazione salariale (Cass. n. 5019/004)**

**** riguarda ogni attività di lavoro, autonomo o subordinato, anche non riconducibile allo tipologia degli artt. 2222 ss. e 2230 ss. cc (Cass. n. 11679/2005), pur se in forma di partecipazione ad un'impresa, nonché qualunque attività potenzialmente remunerativa, anche se in concreto non abbia prodotto alcun reddito**

**** prescinde dal fatto che l'ente previdenziale abbia avuto comunque tempestiva notizia della nuova occupazione da parte del nuovo datore di lavoro, o altrimenti (Cass. n. 2788/2001).**

Quindi, in quei casi decisi come in questo, le condotte dei piloti coincidono.

Infatti, prima ancora di stabilire se l'addestramento retribuito sia o meno attività di lavoro cumulabile / compatibile con il trattamento di integrazione salariale, si afferma che il medesimo addestramento imponeva comunque al pilota una comunicazione preventiva (ovvero la speciale forma di autocertificazione prevista allo scopo dalla circolare INPS n. 94/2011), omessa la quale la legge stabilisce la decadenza integrale dalla prestazione.

E' utile richiamare un estratto della motivazione di Cass. n. 3113/21, che bene interpreta la stessa disciplina dal punto di vista letterale e teleologico, con particolare riferimento alla estensione dell'obbligo di denuncia preventiva da parte

del lavoratore che percepisce il trattamento di integrazione salariale, così come specificato dalla circolare n. 94/11 (comunicazione per i rapporti di lavoro, punto B, ed autocertificazione per i periodi di addestramento, punto C), nonché quanto alla decadenza che consegue alla violazione del medesimo obbligo.

<< 4. **L'art. 8, commi 4 e 5, DL n. 86/1988 convertito in L. n. 160/1988 recita: "4. Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività."**

5. E' pacifico, poi, che le circolari non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito della amministrazione all'interno della quale sono emesse (Cass. 23032 del 2007; Cass. n. 6699 del 2014).

6. Orbene, l'art. 8, commi 4 e 5, DL n. 86/88 sancisce, dunque, **il principio della parziale cumulabilità tra integrazione salariale e altre attività remunerate nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi dell'altra attività lavorativa, sempre che l'ente previdenziale sia informato preventivamente** (ovvero, entro 30 giorni dal rinnovo/mancato rinnovo delle abilitazioni, nel caso di cd. "periodo neutro" ossia esclusivamente devoluto all'addestramento, come previsto dalle circolari INPS nella specifica materia) **dell'avvio dell'attività lavorativa presso altro datore di lavoro, pena la decadenza dal diritto all'integrazione salariale.**

7. Le circolari dell'ente previdenziale (n. 94/2011, n. 130/2010).. in coerenza con la previsione legislativa, prevedono il divieto di cumulabilità di retribuzione e integrazione salariale, divieto che, per l'appunto, non è assoluto, essendo parametrato a "giornata di lavoro effettuata" e consentendo, quindi, l'integrazione tra le due provvidenze economiche fino alla concorrenza tra le somme integrabili corrisposte dall'INPS, sussistendo una incompatibilità assoluta solamente con riguardo a nuove attività lavorative a tempo pieno e senza prefissione di termine di durata. **La espressa previsione di comunicazioni preventive è indispensabile per consentire all'INPS di verificare che l'attività di lavoro svolta sia compatibile con il perdurare della riscossione dell'integrazione salariale.**

8. **Nel caso della categoria peculiare del personale pilota, destinataria di specifici controlli concernenti la validità delle licenze e delle abilitazioni di volo che richiedono la periodica partecipazione a fasi di addestramento, sempre secondo le circolari vigenti in materia, la comunicazione preventiva è sostituita con l'autocertificazione, pur sempre necessaria per verificare la compatibilità con l'integrazione salariale, sia sotto il punto di vista della durata (minima) dell'addestramento (che non trasmodi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato), sia sotto quello della natura dei proventi riscossi. Invero, posto che l'attività vietata dall'art. 8 DL 86/1988 è quella che, fonte di proventi economici, effettivamente si sostituisce alla prestazione di lavoro sospesa, rendendo così ingiustificata la permanenza del trattamento, nel caso dell'attività resa ai fini del rinnovo delle abilitazioni di volo l'obbligo di inoltro dell'autocertificazione consente all'INPS di verificare se l'attività prestata sia stata esclusivamente finalizzata al mantenimento delle predette abilitazioni e se i compensi percepiti avevano natura retributiva.**

9. La ratio delle disposizioni, sia di quelli di fonte normativa (comma 4, art. 8 DL 86/1988) che di quelli di mera attuazione interna all'ente previdenziale, è chiara: poiché la cassa integrazione guadagni costituisce una forma di assicurazione sociale a mezzo della quale il legislatore vuole garantire, in presenza di particolari vicende dell'impresa, un sostegno al reddito dei lavoratori (altrimenti irrimediabilmente compromesso), al contempo lo stesso legislatore vuole evitare indebiti arricchimenti a scapito delle finanze dello Stato. E, infatti, la percezione della c.i.g. da parte del lavoratore che percepisca anche altro reddito può integrare gli estremi del reato di truffa aggravata (Cass. nn. 6753 e 11186/1987, Cass. n. 9773/2009).

10. L'istituto è, invero, preordinato, secondo quanto prescritto dall'art. 38 Cost., ad eliminare la situazione di bisogno, socialmente rilevante, in cui si vengano a trovare i lavoratori in ipotesi in cui essi perdano in tutto o in parte il lavoro. È in tale prospettiva che, in questa ed in altre discipline analoghe (come l'indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità), si collocano quelle specifiche disposizioni normative che sono dirette a fissare i limiti entro cui i beneficiari di tali forme assistenziali possano svolgere attività di lavoro produttive di reddito, al fine di non sottrarre all'intervento previdenziale la sua giustificazione sociale.

11. In questo contesto si inserisce, dunque, **l'obbligo della comunicazione (o della c.d. autocertificazione) di cui al comma 5 dell'art. 8 DL 86/1988: il legislatore ha previsto l'obbligo di comunicazione preventiva per evitare il cumulo delle provvidenze economiche. Nello stesso senso, l'autocertificazione prevista dalla circolare INPS per il personale di volo soggetto a periodici rinnovi delle abilitazioni, persegue lo scopo di consentire all'ente previdenziale la verifica del periodo di attività lavorativa e/ formativa svolta e la natura dei compensi.**

12. La ratio della disposizione normativa è quella di consentire all'INPS la tempestiva verifica della compatibilità tra l'integrazione salariale e la prestazione lavorativa che il lavoratore si appresta a svolgere, ma non va sottaciuta anche l'ulteriore finalità di responsabilizzazione del percipiente, soprattutto nell'attuale momento storico che ha visto, come autorevole dottrina ha segnalato, un progressivo "aumento a pioggia" degli interventi di tipo assistenziale, con conseguente rilevante aggravio per la finanze pubbliche.

13. La suddetta interpretazione trova conferma negli orientamenti giurisprudenziali. 14. ..

15. Questa Corte (Cass. n. 6712/1995) ha affermato che il comma 4, dell'art. 8, DL n. 86/1988 - letto in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, D. Lgvo n. 788/1945, in virtù del quale la c.i.g. non può essere " corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate" - consente di affermare che il divieto di cumulo tra il beneficio della integrazione salariale e emolumenti retributivi seppur non forma oggetto di espressa statuizione, è desumibile dalla "ratio" della vigente normativa. Tale ratio è stata più volte ribadita da pronunce di questa Corte Suprema (ex multis Cass. n. 4419/1993; Cass. n. 12487/1992; Cass. n. 3901/1991) nel senso del divieto di cumulo fino alla concorrenza tra le somme integrabili corrisposte dall'INPS e proventi di altre attività, in concreto espletate e remunerate, sia subordinate che autonome (con conseguente compatibilità di un rapporto di lavoro a tempo parziale con altri rapporti di lavoro parimenti a tempo parziale; cfr. altresì sul punto Cass. n. 11150/1992, dovendosi far riferimento alla "giornata di lavoro effettivo").

16. Nello stesso senso, Cass. n. 10755/1990, ha precisato che dette norme debbono essere interpretate in conformità ai principi dettati dagli artt. 36 e 38 Cost. "nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa

subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa".

17. Più recentemente, **Cass. n. 26520/2013 (nonché Cass. n. 13577/2011; n. 14196/2010; n. 5720/2009; n. 4004/2007; n. 173/2006; Cass. n. 11679/2005; nn. 15890 e 5019/2004)** ha ribadito l'orientamento in materia di decadenza del lavoratore dal trattamento di cassa integrazione, nel caso in cui si ometta di comunicare preventivamente all'INPS lo svolgimento di attività lavorativa, rilevando che l'art. 8 DL. 86/1988 ammette la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, senza però mantenere per le giornate remunerate il diritto a tale trattamento, ma lo obbliga a comunicare preventivamente all'INPS lo svolgimento di tali attività, pena, appunto, la decadenza dal trattamento stesso.

18. In particolare, questa Corte - ponendo attenzione alla finalità della decadenza, ossia di consentire all'INPS la corretta gestione dell'integrazione salariale prevenendone l'indebita erogazione e favorendo i necessari controlli per ridurre l'area del lavoro nero - ha precisato: che **l'obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale (Cass. n. 5019/2004); che essa riguarda ogni attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), anche non riconducibile allo schema contrattuale di cui agli art. 2222 ss. e 2230 ss. cc (Cass. n. 11679/2005) e anche se svolta nell'ambito della partecipazione ad un'impresa, e ancora, più in generale, qualunque attività potenzialmente remunerativa, pur se in concreto non abbia prodotto alcun reddito e pur se l'ente previdenziale ne abbia avuto comunque tempestiva notizia da parte del nuovo datore di lavoro, o aliunde (Cass. n. 2788/2001).**

19. L'ulteriore attività svolta non deve avere il carattere della "prevalenza", in quanto tale requisito non è previsto dalla norma, con la conseguenza che va esclusa la necessità di ogni indagine giudiziale in ordine all'impegno temporale del lavoratore nell'attività svolta nei periodi di cassa integrazione, ovvero all'apporto economico di tale attività rispetto al totale dei redditi percepiti nel periodo (Cass. n. 8490/2003; n.15890/2004), e neppure rileva che essa non sia soggetta a contribuzione (Cass. n. 2788/2001).

20. Insomma, **l'ambito delle attività soggette alla comunicazione preventiva è individuato da questa Corte nel suo significato più ampio: l'attività lavorativa è intesa come insieme di condotte umane caratterizzate dall'utilizzo di cognizioni tecniche (anche se del genere più vario e della più diversa complessità), che siano obiettivamente idonee a produrre reddito. Vi rientrano, pertanto, tutte le attività qualificabili come lavorative nel senso sopra precisato (implicanti l'impiego di una professionalità, per quanto minima, e potenzialmente redditizie), senza che assuma rilievo la forma negoziale nella quale esse siano svolte (Cass. n. 2788/2001, che richiama il generico riferimento della legge all'attività lavorativa, come dato sostanziale, piuttosto che al dato formale del contratto di lavoro) o la loro effettiva remunerazione, rilevandone la sola potenziale "redditività".**

21. Ebbene, così inquadrato il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che il lavoratore non aveva inoltrato, al datore di lavoro e all'INPS, alcuna comunicazione preventiva né alcuna autocertificazione. Ha esaminato l'offerta di lavoro ricevuta dal Renna e funzionale ad un

periodo di addestramento ai fini del conseguimento di una diversa abilitazione di volo (licenza di volo araba GACA), rispetto a quella posseduta, cui doveva fare seguito presso la compagnia aerea saudita l'assunzione, che però non era avvenuta per non essere stata conseguita la licenza richiesta; la Corte ha sottolineato, inoltre, che non era stata effettuata alcuna attività di volo; ha concluso che, anche considerando "periodo neutro" l'attività espletata a favore della diversa compagnia aerea, del pari nessuna comunicazione preventiva era dovuta al datore di lavoro, mancando un mutamento di status così come richiesto dalla direttiva aziendale del 16.4.2013, mentre per ciò che concerneva la comunicazione all'INPS, il lavoratore non poteva essere licenziato per una errata interpretazione della circolare.

22. La sentenza impugnata non si è conformata, però, in relazione alla contestazione disciplinare che ha incentrato l'addebito disciplinare (anche) sulla omessa comunicazione tempestiva dello svolgimento di attività lavorativa regolarmente remunerata, ai principi espressi da questa Corte, che - come ampiamente riassunto - interpreta in maniera rigorosa gli obblighi informativi previsti dall'art. 8, comma 5, DL 86/1988 e individua l'ambito delle attività soggette alla comunicazione preventiva nel suo significato più ampio quale attività lavorativa intesa come insieme di condotte umane caratterizzate dall'utilizzo di cognizioni tecniche (anche se del genere più vario e della più diversa complessità) che siano obiettivamente idonee a produrre reddito.

23. Sotto tale profilo, la Corte territoriale ha dato atto della esecuzione, da parte del lavoratore:

- a) della proposta contrattuale di lavoro ricevuta dalla compagnia aerea della Saudi Arabian Airlines;**
- b) della riscossione di emolumenti retributivi (..), senza la sospensione degli strumenti di sostegno al reddito erogati dallo Stato italiano;**
- c) della previsione della necessità di una comunicazione a datore di lavoro ed ente previdenziale (quantomeno in forma di autocertificazione, a sua volta sottoposta ad un preciso termine di inoltro, anche in caso di esito negativo dell'addestramento); ..>>**

Così ricostruita la regola di giudizio, tornando al caso in esame, è pacifico che il pilota appellato non avesse effettuato alcuna denuncia preventiva richiesta al personale di volo dalla circolare INPS n. 94/2011, né come comunicazione di periodi lavorativi (punto B), né come autocertificazione di periodi di addestramento (punto C).

Infatti, la notizia del periodo di addestramento svolto nel 2011 era pervenuta per la prima volta all'INPS solo con la segnalazione ispettiva del 2014.

Invece, con la propria lettera del 15 novembre 2011, l'appellato si era limitato a comunicare all'istituto che dal novembre 2011 sarebbe stato assunto come dipendente, senza fare alcun riferimento al contratto con il quale per i mesi precedenti (luglio/novembre) egli aveva già svolto addestramento remunerato.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24455/2017, n. 26520/2013, n. 10379/2015, n. 14196/2010) è consolidata nel senso della rigorosa interpretazione della disciplina secondo la quale il mancato adempimento di tale obbligo preventivo comporta la decadenza integrale dal trattamento fin dalla sua decorrenza originaria ("decadenza ex tunc"), e non soltanto la decadenza dei ratei percepiti durante il periodo di addestramento non comunicato in via preventiva all'istituto ("decadenza ex nunc").

In linea con Cass. nn. 3122, 3121 e 3116/2021, e n. 31146/2022, in tal senso convergono infatti:

la lettera dell'art. 8 comma 5 cit. che, in caso di omessa denuncia preventiva, stabilisce la decadenza dal trattamento,

senza ulteriori specificazioni o limitazioni di tale effetto

la ratio della norma, tesa ad assicurare la massima efficacia dei controlli dell'istituto per garantire l'effettiva destinazione delle prestazioni a sostegno dei disoccupati s

l'argomento logico che, nell'ambito di coloro che svolgono un lavoro retribuito mentre percepiscono l'integrazione salariale, limitare per tutti la decadenza al solo periodo di attività coincidente con la prestazione pubblica finirebbe, ingiustamente, per equiparare coloro che si erano attenuti diligentemente all'obbligo di informazione preventiva rispetto a coloro che invece l'avevano omessa.

Vanno quindi superati gli argomenti dell'appellato, secondo il quale la mancata autocertificazione del pilota in occasione dell'addestramento non potrebbe comportare la medesima decadenza (effetto che invece, nei casi diversi dal personale di volo, consegue per legge alla mancata comunicazione preventiva), essendo piuttosto onere dell'INPS sollecitare il pilota perché effettui il medesimo adempimento, di modo che solo in caso di mancata ottemperanza si potrebbe ritenere verificata la decadenza, peraltro riferita al solo periodo di attività remunerata.

Va infine superato anche l'ulteriore argomento dell'appellato (sviluppato a pag. 8 delle note scritte) sull'affidamento che egli avrebbe fatto sulla circolare n. 94/2011. Secondo il Collegio, non si può infatti sostenere che l'omessa denuncia preventiva da parte del pilota sarebbe giustificata perché egli sarebbe stato in buona fede nell'interpretare la circolare quale fonte che rendeva il periodo di addestramento del tutto neutro anche dal punto di vista di ogni comunicazione preventiva all'INPS.

Non si può infatti ravvisare alcun affidamento a fronte di una interpretazione che trascura del tutto il contenuto tecnico delle norme, quelle di fonte primaria così come approfondite e specificate dalle circolari.

Del resto, Donadel è un comandante pilota di comprovata esperienza e qualificazione, persona alla quale non possono mancare strumenti personali di comprensione della normativa tecnica relativa alle vicende del trattamento di integrazione salariale ottenuto quale pilota Alitalia, né adeguata assistenza sindacale per conoscere e valutare in particolare gli obblighi di informazione preventiva in caso di un addestramento remunerato da parte di compagnia aerea straniera in costanza della medesima integrazione salariale.

In conclusione, la mancata denuncia preventiva comporta la decadenza dall'intero trattamento di integrazione al reddito con la decorrenza originaria del 14 ottobre 2008.

Tale soluzione è in linea con i principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 194/2021 che, respingendo le questioni sollevate sull'art 8 comma 4 D. Lgvo n. 22/2015, riteneva comunque legittima la decadenza dall'intera prestazione pubblica (indennità Naspi) a prescindere dalla estensione temporale e dalla importanza economica del periodo lavorativo, svolto dal privato titolare della medesima prestazione in modo con questa incompatibile. In proposito, la Corte costituzionale riteneva infatti predominante la discrezionalità legislativa, che aveva voluto rendere indebita l'intera prestazione, anche a fronte di eventi avvenuti nel suo corso che, da un lato, potevano riguardare un periodo ben più circoscritto di quello coperto dalla prestazione senza comprometterne la finalità complessiva e, dall'altro lato, potevano fruttare al privato un compenso inferiore al valore dell'intera prestazione.

La decadenza integrale per violazione dell'obbligo legale di denuncia preventiva (sotto forma di autocertificazione dei cui al punto C della circolare) assorbe in sé ogni altra questione discussa dalle parti a proposito della qualificazione del

periodo di addestramento luglio / novembre 2011 come rapporto di lavoro non compatibile / cumulabile con il medesimo trattamento (e quindi rilevante ai fini della denuncia di cui al punto B della stessa circolare).

4) Questioni ulteriori, assorbite in sentenza

Nell'ambito degli ulteriori motivi con i quali il ricorso introduttivo del pilota censurava la ripetizione dell'indebito da parte dell'INPS, in secondo grado sono stati ribaditi solo il difetto di legittimazione attiva dell'INPS e l'obbligo di restituzione dell'indebito al netto piuttosto che al lordo.

Le ulteriori questioni oggetto del medesimo ricorso (assorbite nella sentenza di accoglimento della domanda del pilota, che in primo grado era totalmente vittorioso) non sono state richiamate nella memoria di costituzione dell'appellato, e quindi devono intendersi rinunciate.

< In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 cpc >, Cass. n. 25840/2021, conforme n. 26850/2022.

4.1) Legittimazione attiva

Secondo l'appellato, nell'ambito della integrazione salariale da lui percepita, l'INPS non sarebbe legittimato a ripetere le somme erogate a titolo di Fondo Speciale Trasporto Aereo (FSTA) per essere quest'ultimo un fondo istituito con gestione autonoma dal punto di vista finanziaria e patrimoniale (art. 1 ter commi 1 e 2 DL 249/2004, Circolare INPS n. 108/2005).

Il Collegio ritiene l'eccezione infondata poiché l'indubbia autonomia finanziaria e patrimoniale del fondo non gli attribuisce una soggettività autonoma e distinta da quella dell'INPS.

Piuttosto, quest'ultimo è l'unico soggetto legittimato ad emanare i provvedimenti relativi alla concessione delle prestazioni e, per quanto interessa il caso in esame, alla loro revoca con conseguente ripetizione dell'indebito.

4.2) Obbligo di restituire la somma al netto

L'ultima eccezione con la quale il ricorso introduttivo dell'appellato contrastava la ripetizione dell'indebito da parte dell'INPS, era quella secondo la quale il recupero avrebbe potuto essere effettuato solo al netto, e non al lordo, delle ritenute fiscali sul trattamento di integrazione salariale oggetto di decadenza, attuate dall'INPS quale sostituto d'imposta.

Il Collegio concorda con l'appellato, richiamando un principio generale ormai recepito da costante giurisprudenza civile e amministrativa (da ultimo Cass. n. 5647 e 5648/2022, n. 29758/2019; n. 23519/2019; n. 15755/2019; n. 6942/2019; n. 12993/2018; n. 1464/2012), secondo il quale la restituzione da parte del lavoratore di somme indebitamente percepite deve avvenire nei limiti di quanto effettivamente da lui riscosso.

Va quindi esclusa la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali, che non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore.

In materia, proprio al fine di risolvere il vasto contenzioso nel quale la giurisprudenza si era consolidata nel senso della ripetibilità al netto, la stessa regola è stata infine recepita anche dall'art. 150 D.L. n. 34/2020, che nell'articolo 10 del

Tuir (D.P.R. 917/1986) ha introdotto il comma 2-bis, secondo cui le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato, se assoggettate a ritenuta, devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione.

In conclusione, l'appello dell'INPS va accolto con riforma integrale della sentenza appellata, riconoscendo all'istituto il diritto di ripetere gli importi indebiti pagati a titolo di trattamento di integrazione salariale, per l'intero periodo dalla decorrenza originaria (ottobre 2008) fino alla sua cessazione (novembre 2011), al netto delle ritenute fiscali operate quale sostituto d'imposta, ed oltre interessi legali decorrenti dalle singole date di pagamento dei ratei di trattamento, fino al saldo.

Spese di lite

Le spese di lite di entrambi i gradi (liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore corrispondente alla domanda, esclusa la fase istruttoria non svolta in nessuno dei due gradi), seguono la soccombenza dell'appellato sulla, fondamentale, questione della decadenza dal trattamento di integrazione salariale e della conseguente ripetibilità integrale del medesimo, ma sono compensate nella misura di 1/3 di riflesso all'accoglimento dell'ultima eccezione dello stesso appellato che limitava la ripetibilità al netto.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata, dichiara che l'INPS ha diritto di ripetere da Angelo Donadel gli importi indebiti pagati a titolo di trattamento di integrazione salariale per il periodo dalla decorrenza originaria del 14 ottobre 2008 fino alla cessazione del 22 novembre 2011, al netto delle ritenute fiscali operate dall'INPS quale sostituto d'imposta, ed oltre interessi legali decorrenti dalle singole date di pagamento dei ratei di trattamento, fino al saldo.

Compensa per 1/3 le spese di lite fra le parti, e condanna Angelo Donadel al pagamento in favore dell'INPS dei restanti 2/3, per tale quota liquidati in €. 4.582,00 per il primo grado ed in €. 4.746,00 per il secondo grado, oltre spese generali 15% ed ulteriori oneri di legge.

Firenze, 22 novembre 2022.

La Consigliera est.

dr. Roberta Santoni Rugiu

La Presidente

dr. Maria Lorena Papait